

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

INDICE

Premessa	60
Art. 1 – Sanzioni disciplinari:Principi	60
A. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica	61
B. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni	61
C. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	62
D. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico	62
E. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi	63
Art. 2 – Procedura	63
Art. 3 – Impugnazione	64
Art. 4 – Sanzioni alternative	64
Art. 5 – Organo di garanzia	64
Art. 6 – Patto educativo di corresponsabilità	65

Premessa

Il presente Regolamento di disciplina attua quanto disposto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, introdotto con il DPR 249/98, modificato e integrato con DPR 235/07, ai quali si rinvia per quanto di seguito non espressamente riportato, tenuto conto della normativa richiamata e delle successive modifiche e pareri esplicativi del Miur.

Art. 1 – Sanzioni disciplinari: Principi

Nella consapevolezza che la scuola ha il dovere morale, civile e professionale di vigilare sui comportamenti degli studenti e che i provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino del giusto equilibrio, necessario per la correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica, il presente Regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento di Istituto, è adottato ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis del DPR 24 giugno 1998, n.249, così come modificati dagli artt. 1 e 2 del DPR 21 novembre 2007, n. 235, e si ispira ai criteri indicati in essi e nel Piano dell’Offerta formativa.

I provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuna infrazione disciplinare può influire sul profitto, salvo applicazione D.L. 137/08 e s.m.i..

La responsabilità disciplinare è personale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all'infrazione, tengono conto della situazione personale dello studente e sono ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni sono irrogate con tempestività dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'infrazione disciplinare e sono incrementate in caso di recidiva.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento dello studente viene attivato, per quanto possibile, un rapporto con lo studente stesso e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame di stato sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le mancanze riferite alle normali infrazioni del Regolamento di disciplina e più in generale al Regolamento di Istituto saranno sanzionate, con gradualità proporzionata alla gravità del fatto, alla reiterazione delle stesse, alla situazione del manchevole con:

A. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

MANCANZE

- Ritardi
- Assenza ingiustificata
- Mancata consegna degli elaborati nei tempi stabiliti
- Dimenticanza del materiale idoneo allo svolgimento dell'attività scolastica
- Abbigliamento non idoneo all'attività didattica (es. attività ginnico-sportiva)
- Linguaggio scurrile e irrispettoso nei riguardi dei compagni
- Scarso impegno
- Disturbo in classe
- Detenzione e uso di materiale (quali, ad es. hi-pod, cellulare) che possono in qualsiasi modo arrecare disturbo al normale svolgimento delle lezioni
- Lievi imbrattamenti all'arredo scolastico che non comportino impegni di spesa

SANZIONI

ORGANO COMPETENTE

- | | |
|--|--|
| 1. Richiamo orale | Docente |
| 2. Richiamo scritto
(Rapporto disciplinare) | Docente
Docente |
| 3. Comunicazione scritta formale,
per il tramite la segreteria, in caso di
reiterazione semplice, con eventuale
conseguente colloquio | Dirigente
(su segnalazione del Docente) |
| 4. Rimprovero scritto formale,
per il tramite della segreteria
(eventualmente integrando con
attività didattiche mirate, atte ad
approfondire riflessione e senso di
responsabilità) | Consiglio di classe |

B. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

MANCANZE

- Gravi o reiterati comportamenti relativi alle infrazioni precedenti
- Fatti non gravi che turbino il regolare andamento della scuola e/o che possano anche configurarsi secondo alcune tipologie di reato (minacce, offese, lesioni, danni vandalici ecc.)
- Reati di lieve entità che violino la dignità e il rispetto della persona umana, ovvero che integrino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'integrità delle strutture pubbliche e private utilizzate, queste ultime, per attività didattica
- Condotte relative alla detenzione e al porto di armi improprie di cui è ammessa la libera vendita. Per la definizione di armi si applica la normativa vigente

SANZIONI

Sospensione fino a 15 gg.

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di classe

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori (se minorenne) al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.

C. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

MANCANZE

- Reati gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana, ovvero che integrino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per l'integrità delle strutture pubbliche e private utilizzate, quest'ultime, per attività didattica
- Condotte relative alla detenzione e al porto d'armi proprie e materie esplosive di cui non è ammessa la libera vendita (per la definizione di armi proprie si applica la normativa vigente)
- violazioni amministrative (es. detenzione per uso personale) connesse con il T.U. sulle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al D.P.R.309/90

SANZIONI

Sospensione superiore a 15 gg.

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di Istituto

- Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono la condizione di gravità tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
- I fatti di cui sopra devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, sui fatti medesimi, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
- Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

D. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

MANCANZE

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

o devono ricorrere situazioni di recidiva dei reati di cui sopra, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, ovvero sanzioni penali connesse con il T.U. sulle sostanze stupefacenti e psicotrope (D.P.R. 309/90)

o non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

SANZIONI

Sospensione fino al termine dell'anno sc.

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di Istituto

E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

MANCANZE

Nei casi più gravi di quelli già indicati di quelli già indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

SANZIONI

**Esclusione dallo scrutinio finale
Non ammissione all'esame di Stato**

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di Istituto

Art. 2 – Procedura

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

La contestazione dell'addebito allo studente manchevole, l'acquisizione delle giustificazioni addotte dall'interessato, l'acquisizione di eventuali prove documentali e testimoniali e la loro valutazione, nonché l'irrogazione della sanzione, avvengono in forma orale, per le sanzioni di cui alla lettera A) e in forma scritta per le restanti sanzioni, nel rispetto delle modalità e dei principi di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

Il docente ovvero il restante personale in servizio presso l'Istituto scolastico, rilevata una delle infrazioni di cui alle lettere B), C), D), E), segnala oralmente con sollecitudine al Dirigente scolastico l'accaduto, con carico di relazione scritta successiva, e comunque non oltre cinque giorni, evidenziando in modo chiaro e preciso gli elementi salienti del fatto, indicando eventuali testimoni presenti.

Il Dirigente, fatta salva l'eventuale obbligatoria denuncia all'A.G. o all'Autorità di polizia, contesta, entro 5 giorni dalla data in cui gli è pervenuta la relazione scritta, il fatto al manchevole, invitandolo a presentarsi per poter esporre le proprie ragioni all'organo competente a irrogare la sanzione. In alternativa l'interessato potrà produrre memoria difensiva scritta entro i 5 giorni successivi dalla data di ricezione della contestazione.

Il Dirigente, entro i 10 giorni successivi al deposito della memoria scritta ovvero alla scadenza del termine di presentazione della stessa, convoca l'organo competente all'irrogazione della sanzione.

Nel caso in cui si rilevi l'insussistenza del *fumus* nelle infrazioni citate, il Dirigente, entro 5 giorni dalla data di ricezione della segnalazione scritta, restituisce gli atti con motivata relazione al docente segnalante e/o al Consiglio di classe, per l'eventuale adozione della sanzione di competenza.

Nel caso di più violazioni commesse dalla stessa persona, ovvero da più persone in concorso o cooperazione tra loro, appartenenti alla competenza di diversi organi, è convocato l'organo competente per la violazione più grave, al quale è attribuita la competenza a decidere su tutte le violazioni.

Qualora l'organo chiamato a decidere rilevi la propria incompetenza per materia, rimette gli atti al competente organo in presenza di violazioni più gravi ovvero adotta la decisione, infliggendo la relativa sanzione, nel caso di violazioni appartenenti alla competenza dell'organo inferiore.

Nella seduta dell'organo, le funzioni di segretario sono svolte:

nel Consiglio di Istituto dal segretario ivi individuato;

nel Consiglio di classe dal docente designato dal Dirigente scolastico.

In apertura di seduta, che avviene in forma non pubblica, il Dirigente relaziona sull'accaduto e sulla memoria eventualmente adottata dall'interessato. Questi, se presente alla seduta, può essere assistito dagli esercenti la potestà genitoriale o da persona maggiorenne munita di delega scritta e documento di riconoscimento.

Nel corso della seduta stessa è prevista, su richiesta dell'interessato, l'audizione del medesimo e/o dell'esercente la potestà genitoriale (o persona maggiorenne delegata).

Eventuali domande allo studente incolpato ovvero agli esercenti la potestà genitoriale/persona delegata possono essere rivolte dal Presidente dell'organo collegiale ovvero dagli altri membri per il tramite del Presidente.

Al termine dell'istruttoria, lo studente e/o gli esercenti la potestà genitoriale/delegati possono decidere di rendere dichiarazioni conclusive. In ogni caso non intervengono per più di due volte.

Per la validità della delibera assunta, da parte dell'organo competente, occorre la maggioranza assoluta.

In sede di deliberazione non è possibile astenersi da parte di ciascuno dei singoli componenti.

In caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente.

Alla seduta dell'organo collegiale competente, seguirà la comunicazione orale all'interessato, da parte dell'Istituzione scolastica, dell'adozione del provvedimento disciplinare ovvero della mancata sanzione.

In caso di conflitto di interesse da parte dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, questi hanno l'obbligo di rappresentarlo e non possono prendere parte alla seduta dell'organo competente.

Nel caso di irrogazione di sanzione disciplinare, a eccezione delle sanzioni di cui alla lettera A), il provvedimento scritto motivato sarà portato a conoscenza dell'interessato nei 15 giorni successivi alla comunicazione orale.

Art. 3 - Impugnazione

È ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento scritto, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione irrogata.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione disciplinare irrogata non potrà che ritenersi confermata.

È ammessa un'ulteriore fase impugnatoria, entro i 15 giorni successivi dalla decisione dell'Organo di garanzia della scuola, con la possibilità di proporre reclamo al Direttore Generale dell'USR.

Art. 4 – Sanzioni alternative

Allo studente, ai sensi dell'art.4 c.5 DPR 249/98, sono sempre offerte le seguenti sanzioni alternative:

- sospensione con obbligo di frequenza;
- percorso di recupero educativo promosso dalla scuola, di volta in volta individuato tenendo conto della gravità del fatto, della personalità del soggetto, della situazione familiare e sociale, del profitto scolastico, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui la famiglia e/o lo studente non partecipino al percorso di cui sopra o lo stesso non si concluda con esito positivo, viene applicata la sanzione originaria (sospensione).

Art. 5 – Organo di garanzia

COMPOSIZIONE

È costituito un apposito Organo di garanzia interno alla scuola così composto:

Dirigente scolastico, un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante eletto dai genitori.

È previsto inoltre un membro supplente per ciascuna delle componenti docenti/studenti/genitori che subentrano in caso di assenza e/o impedimento dei membri designati/eletti.

COMPITI

L'Organo di garanzia ha competenza:

- sui ricorsi proposti, da chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'irrogazione della sanzione allo studente;
- decide, su richiesta degli studenti o da parte di chi vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente Regolamento.

DURATA INCARICO E PROCEDURE DI ELEZIONE

L'Organo di garanzia si rinnova ogni anno e resta in carica fino all'istituzione del nuovo Organo.

Le elezioni, di norma, avvengono a inizio anno scolastico, entro il mese di ottobre, possibilmente in coincidenza con il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe.

In relazione all'elettorato attivo e passivo per le elezioni si rimanda a quanto previsto dall'OM 215 del 15 luglio 1991, art. 7, commi 4 e 5.

Il seggio elettorale è costituito da un presidente e due scrutatori, genitori e/o studenti dell'istituzione scolastica.

Le elezioni hanno luogo sulla base delle liste comprendenti tutti i genitori e gli studenti, suddivisi per classe e corso.

Ciascun elettore potrà esprimere fino a due preferenze.

Risulteranno eletti i genitori e gli studenti con il maggior numero di voti.

Nell'ipotesi in cui due o più persone riportino, ai fini dell'elezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, all'individuazione del più anziano di età.

Nel caso di dimissioni, decadenza, incompatibilità, conflitto di interesse della componente genitori/studenti, subentra il primo dei non eletti.

Il docente designato dal Consiglio di Istituto è surrogato da altro docente nominato dal medesimo organo qualora abbia già fatto parte dell'organo collegiale che ha deciso la sanzione ovvero sia a qualsiasi titolo interessato all'esito del procedimento.

Tranne i casi di incompatibilità temporanea, un membro surrogato non rientra a far parte dell'Organo di garanzia.

Delle operazioni di spoglio dei voti è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio elettorale.

Al termine delle operazioni di voto, che di norma avvengono contestualmente alle elezioni dei rappresentanti di classe, il verbale sarà chiuso in una busta e depositato presso la segreteria dell'Istituto.

I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale dell'Istituto.

I ricorsi sono decisi dalla Commissione elettorale di Istituto entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

FUNZIONAMENTO

L'Organo di garanzia:

o è convocato dal dirigente entro 15 giorni dalla data di ricezione del ricorso o della richiesta di risoluzione del conflitto;

o decide esclusivamente sulla base dell'esame del ricorso proposto, della documentazione acquisita nell'istruttoria e di eventuale documentazione integrativa proposta dall'amministrazione scolastica;

o in prima convocazione deve essere "perfetto", ovvero può deliberare se sono presenti tutti i membri. In seconda convocazione funziona, invece, con i membri effettivamente partecipanti alla seduta e, comunque, con la necessaria partecipazione di almeno un docente e un genitore e/o studente, oltre al presidente. In terza convocazione, la seduta è legalmente costituita con la partecipazione del presidente e di un membro;

o in sede di deliberazione non è possibile astenersi da parte di ciascuno dei singoli componenti.

Art. 6 – Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione alla scuola, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a individuare in modo analitico e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, famiglie, studenti.

Nelle prime settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere una serie di iniziative finalizzate all'accoglienza dei nuovi studenti, alla presentazione e condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta formativa, del Patto educativo di corresponsabilità, dei Regolamenti di Istituto.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 3 DPR 235/2007)

PREMESSA

Il patto di corresponsabilità ha lo scopo di coinvolgere le varie componenti cointeresate nell'interazione educativa: alunni, docenti, genitori e finalizzare l'impegno comune nella realizzazione di un progetto di crescita intellettuale e culturale, ma anche sociale e morale dei ragazzi.

L'I. I. S. **Tecnico-Liciale "Don Lazzeri-Stagi"**, in sintonia con quanto previsto nel Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a regolare in modo puntuale i diritti ed i doveri nei rapporti fra Istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

I docenti si impegnano a:

- Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
- Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l'intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
- Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate;
- Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- Rispettare tutte le componenti della scuola;
- Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
- Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali;
- Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali;
- Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti disciplinari;
- Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
- Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell'intervallo e a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
- Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
- Leggere agli studenti le circolari interne entro il termine del proprio orario in classe;
- Non usare mai in classe il cellulare;

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

- Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- Portare sempre il libretto delle giustificazioni come documento di identificazione;
- Non usare mai in classe il cellulare;
- Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità e uno per volta;
- Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- Conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
- Rispettare tutte le componenti della scuola;
- Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
- Lasciare le aule e tutti gli spazi utilizzati (laboratori, palestre, servizi igienici, spazi all'aperto) in buone condizioni di pulizia;
- Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.

I genitori si impegnano a:

- Conoscere l'Offerta formativa della scuola;
- Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
- Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;

- Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
- Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;
- Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
- Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell'andamento scolastico dello studente;
- Vigilare costantemente sulla frequenza utilizzando anche il sistema telematico fornito dalla scuola;
- Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
- Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,00) – [un ritardo è possibile, se giustificato, fino alle ore 8,10; successivamente lo studente attenderà l'inizio della seconda ora di lezione];
- Non chiedere uscite anticipate oltre le due ore;
- Invitare il proprio figlio a non fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi consapevole che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità delle persone;
- Intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
- Tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;

Il personale non docente si impegna a:

- Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
- Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
- Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
- Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
- Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti);

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

- Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
- Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
- Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.